

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 2008

recante modifica della decisione 2005/622/CE che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni prodotti laminati piatti di acciai al silicio, detti magnetici, a grani orientati, originari degli Stati Uniti d'America e della Russia.

(2008/384/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

B. ABROGAZIONE DELLA DECISIONE 2005/622/CE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

- (3) Il 23 febbraio 2007 la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale <sup>(4)</sup>, limitato all'esame del livello di dumping per due produttori esportatori russi, NLMK e VizStal.

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea <sup>(1)</sup> («il regolamento di base»), in particolare gli articoli 8 e 9,

- (4) I risultati di tale riesame, esposti nel regolamento (CE) n. 435/2008, del Consiglio <sup>(5)</sup>, rivelano che occorre abrogare le misure in vigore sulle importazioni di GOES in provenienza dalla Russia e chiudere il procedimento riguardante tali importazioni.

sentito il comitato consultivo,

- (5) Alla luce di tali considerazioni, è opportuno modificare la decisione 2005/622/CE della Commissione, con la quale la Commissione ha accettato un impegno offerto da NLMK, e annullare tale impegno.

considerando quanto segue:

DECIDE:

## A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

## Articolo 1

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1371/2005 <sup>(2)</sup> il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di lamiere e nastri di acciai al silicio detti magnetici, laminati a freddo e a grani orientati (lamiere al silicio a grani orientati o «GOES») originari degli Stati Uniti e della Russia.

L'impegno accettato con la decisione 2005/622/CE della Commissione, offerto da Novolipetsk Iron & Steel Corporation (NLMK), è annullato.

## Articolo 2

- (2) Con la decisione 2005/622/CE <sup>(3)</sup> la Commissione ha accettato gli impegni sui prezzi offerti da due produttori esportatori che hanno collaborato le cui esportazioni di GOES verso la Comunità sono soggette a dazi specifici, vale a dire AK Steel Corporation, USA e Novolipetsk Iron and Steel Corporation, («NLMK»), Russia.

L'articolo 1 della decisione 2005/622/CE della Commissione è sostituito dal testo seguente:

## «Articolo 1

È accettato l'impegno offerto dai produttori menzionati di seguito, in merito al presente procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni prodotti laminati piatti di acciai al silicio, detti magnetici, a grani orientati, originari degli Stati Uniti d'America.

<sup>(1)</sup> GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

<sup>(2)</sup> GU L 223 del 27.08.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 41/2008 (GU L 16 del 19.01.2008, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 223 del 27.8.2005, pag. 42.

<sup>(4)</sup> GU C 39 del 23.2.2007, pag. 26.

<sup>(5)</sup> GU L 132 del 22.5.2008, pag. 1.

Paese	Impresa	codice addizionale TARIC
USA	Prodotti da AK Steel Corporation 703, Curtis Street, Middletown, Ohio oppure, prodotti da AK Steel Corporation 703, Curtis Street, Middletown, Ohio e venduti da AK Steel BV Oosterhout, Paesi Bassi, al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore.	A673»

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2008.

*Per la Commissione*  
Peter MANDELSON  
*Membro della Commissione*

---